

.....
(Timbro lineare dell'Azienda Sanitaria Locale)

ATTESTAZIONE MEDICA AI SOLI FINI ELETTORALI

N.

Data

IL/LA SOTTOSCRITTO/A MEDICO

designato dall'Azienda Sanitaria Locale a norma dell'art. 14, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833

ATTESTA

che l'elettore l'elettrice:
nato/a a, il,
in possesso della tessera elettorale n. della sezione n. del comune
di

È AFFETTO/A

da grave infermità in quanto:


.....
.....

e che
.....

(N.B. I certificati medici che attestano l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore, devono indicare anche la relativa patologia)

PERTANTO

- in relazione al disposto dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, ha titolo per esprimere il proprio diritto di voto in sezione elettorale allocata in sede esente da barriere architettoniche;
- in relazione alle vigenti norme è da ritenere impossibilitato/a ad esprimere il diritto di voto senza accompagnatore.



IL SANITARIO
(firma leggibile)

.....

VOTO ASSISTITO

Non occorre che il presidente del seggio compia la cosiddetta prova empirica per verificare se sussistano le condizioni per l'ammissione al voto assistito, trattandosi di accertamento del competente organo pubblico che, inoltre, si è assunto la responsabilità della relativa certificazione.

Dalla motivazione:

"...in presenza di una certificazione medica, che attesti che l'elettore non è materialmente in grado di tracciare il segno del voto per impossibilità di servirsi delle mani o della vista, correttamente il presidente di seggio lo autorizza a servirsi dell'accompagnatore, senza essere tenuto a compiere alcuna particolare indagine sulle condizioni di salute dell'elettore, salvo che non vengano formulate obiezioni da parte dei componenti del seggio (scrutatori o rappresentanti di lista), ovvero emerga ictu oculi che la certificazione prodotta sia falsa o non veritiera.

... ai fini del voto assistito, il funzionario medico designato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale deve svolgere il suo accertamento anche sulla attitudine dell'infermità fisica, da cui è affetto l'elettore, ad impedire (non solo, dunque, a renderla più gravosa) l'autonoma manifestazione del voto e di tanto deve dare "attestazione".

Deve, pertanto, ritenersi ormai superata quella giurisprudenza che riconosceva ai certificati medici prodotti dall'elettore qualità di atti di certezza privilegiata solo per quanto attiene alla natura dell'infermità e non anche per quanto riguarda la specifica capacità invalidante delle medesime, così da vincolare il Presidente del seggio elettorale solo per quanto concerne la natura della malattia, ma non sulla portata pratica della stessa quale concreto impedimento all'espressione materiale del voto e ciò anche se nel certificato medico si attesti l'impossibilità all'espressione personale del voto.

Appare, pertanto, condivisibile l'orientamento secondo il quale il presidente del seggio elettorale non è tenuto in ogni caso alla cosiddetta prova empirica, volta ad accertare se l'impedimento lamentato dall'elettore rientri tra quelli elencati dalla legge o che la stessa permette di equiparare.

Tale accertamento, invero, è stato già fatto, nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, dal competente organo pubblico che, inoltre, si è assunto la responsabilità della relativa certificazione. (Consiglio di Stato - Sez. V sentenza 15 marzo 2004 n. 1265).

ATTESTAZIONE MEDICA PER ELETTORE /ELETRICE NON DEAMBULANTE

LEGGE 15 GENNAIO 1991, N. 15

Art. 1 - 1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'art. 2, **previa esibizione, unitamente al certificato elettorale (ora tessera elettorale), di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale.**

2. (Comma così sostituito dall'art. 8 della legge 4 agosto 1993, n. 277) Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto.

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del Comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

5. **I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.**

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104

Art. 29 - 1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale (ora tessera elettorale) dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

AMMISSIONE ELETTORI IMPEDITI CON ACCOMPAGNATORE

..... omissis

DIRITTO Il decreto del presidente della repubblica 16 maggio 1960, n. 570, contenente il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, all'articolo 41 prevede il voto con accompagnatore per « I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità », e dispone che il presidente del seggio indichi nel verbale il motivo specifico dell'assistenza nella votazione, e alleggi al verbale il certificato medico «eventualmente esibito». L'articolo 9 della legge 11 agosto 1991 n. 271 ha aggiunto all'articolo 41 una disposizione, l'attuale ottavo comma, secondo cui i certificati medici debbono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un'altra persona.

Questa Sezione ha sempre affermato che l'impedimento, che consente il voto con accompagnatore (c.d. voto assistito) è soltanto quello che riguarda l'uso delle mani o della vista, e che esso deve risultare dal verbale o dal certificato medico «eventualmente» esibito.

Appare ovvio che l'indicazione di simili impedimenti non ha nulla che possa confliggere con il diritto alla riservatezza, perché non si vede come possa essere circondato dal segreto il fatto che una persona è priva delle mani o della vista; ma in ogni caso il diritto alla riservatezza sarebbe recessivo rispetto all'interesse pubblico, inderogabile, che sia pubblicamente dichiarata la ragione per cui si deroga alla personalità e segretezza del voto. Diversamente, come il caso in esame mostra all'evidenza, si cade nell'abuso dell'istituto del voto assistito, che da mezzo per consentire il voto alle persone fisicamente impediti si trasforma in una deplorabile umiliazione delle persone anziane, prese a pretesto per votare due volte. (Consiglio di Stato - Sez. V decisione del 20 febbraio 2007, n. 1812).

..... omissis

AMMISSIONE ELETTORI IMPEDITI CON ACCOMPAGNATORE

Sentenza del Consiglio di Stato – Sezione quinta giurisdizionale in data 20 febbraio 2007, n. 1812

..... omissis

Per quanto riguarda gli elettori non deambulanti, la legge 15 gennaio 1991, n. 15, ha previsto che essi, muniti di certificato medico dell'unità sanitaria locale o di patente di guida per non deambulanti, possano votare in sezione elettorale diversa dalla propria (più facilmente accessibile); e tale agevolazione non ha nulla a vedere con voto assistito di cui al citato articolo 41. L'altra notazione è che la modifica dell'articolo 41 del decreto n. 570 del 1960 operata dalla legge n. 271 del 1991, secondo cui i certificati medici debbono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un'altra persona, prescrive un'aggiunta alla diagnosi, e non va intesa come esonerazione dall'indicazione della menomazione.

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO MIACSE N. 110 IN DATA 4 GIUGNO 1993, PROT. 09303989
FASC. 15600/4681 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI ELETTORALI.

..... omissis

In relazione inoltre ai certificati medici aut attestazioni mediche da rilasciare rispettivamente ai elettori fisicamente impediti aut non deambulanti, ritenesi opportuno sensibilizzare tramite relativi sindaci medici abilitati affinché provvedano al rilascio relativi certificati in duplice copia per eventuale turno ballottaggio. (solo per le elezioni amministrative)